

REGOLAMENTO DI GRUPPO WHISTLEBLOWING

Fonte Normativa: Regolamento

Data della Delibera: 12/10/2023

Owner		Autore	
Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione		Ufficio Processi, Normativa Interna e Esternalizzazioni	
Destinatari			
Capogruppo, Banche Affiliate e altre Società del Gruppo Societario			
N° Versione	Approvato il	Deliberato da	Note
1	31/03/2021	Consiglio di Amministrazione	Prima versione
2	12/10/2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento per recepimento del Decreto Legislativo 24/2023 con impatto: <ul style="list-style-type: none"> • sul perimetro di applicazione • sui ruoli e responsabilità • sul processo di gestione delle segnalazioni.

Sommario

1.	Glossario	5
2.	Premessa	7
2.1.	Obiettivi del documento	7
2.2.	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	8
2.3.	Contesto normativo di riferimento	9
2.4.	Perimetro di applicazione	11
2.4.1.	Enti soggetti alla normativa	11
2.4.2.	Segnalante	11
2.4.3.	Violazioni	12
2.5.	Tutela e garanzie per i soggetti coinvolti.....	14
2.5.1.	Divieto di ritorsioni.....	15
2.5.2.	Misure di tutela	15
2.6.	Confronto con le parti sociali	16
3.	Ruoli e responsabilità della Capogruppo	17
3.1.	Il Consiglio di Amministrazione.....	17
3.2.	Il Collegio Sindacale.....	17
3.3.	La Direzione Compliance	17
3.4.	Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione della Capogruppo	17
3.5.	La Direzione Risorse Umane	17
4.	Ruoli e responsabilità delle Banche/Società del Gruppo.....	18
4.1	Il Consiglio di Amministrazione.....	18
4.2	Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione.....	18
4.3	Collegio Sindacale	19
4.4	Presidente del Consiglio di Amministrazione	19
4.5	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.....	20
4.6	Presidente del Collegio Sindacale	20
4.7	Sindaco più anziano	20
4.8	Organismo di Vigilanza (OdV).....	20
4.9	Struttura che si occupa della gestione del personale	20

4.10	Struttura che si occupa dei rapporti con terzi.....	21
5	Informazione e formazione	21
6	Procedura informatica.....	21
7	Segnalazioni delle violazioni.....	22
7.1.	Processo di gestione delle segnalazioni	22
7.1.1	Inserimento e invio della Segnalazione	23
7.1.2	Ricezione, esame e valutazione.....	24
7.1.3	Definizione delle misure di intervento	28
7.2	Archiviazione della documentazione.....	29
7.3	Registro.....	30
7.4	Relazione Annuale	30
7.4.1	Relazione Annuale delle Banche/Società	30
7.4.2	Relazione Annuale di Capogruppo e del Gruppo.....	30
8	Aspetti peculiari di talune Società del Gruppo	31
9	Presidi di controllo.....	31
10	Allegati.....	32

1. Glossario

Attività bancaria: si intende l'attività disciplinata dall'art 10, commi 1,2,3 del TUB: raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, con carattere d'impresa e il cui esercizio è riservato alle banche, nonché ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, e le attività connesse o strumentali.

Attività finanziaria: si intende l'attività economica regolata dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dai regolamenti attuativi emanati dalla Consob.

Attività distribuzione assicurativa: si intende l'attività di distribuzione assicurativa, disciplinata dal Codice delle assicurazioni private, che consiste nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. E' inclusa la fornitura di informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

Azionisti: persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria. Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto Legislativo 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni

e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Esponente Aziendale: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Gruppo Societario: le Società del Gruppo Bancario e le altre società non strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Persona coinvolta: *la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente*

Personale: personale dipendente e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (es.: contratti di somministrazione, collaboratori, stagisti ecc.).

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Società del Gruppo Bancario: le Banche affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Società strumentale: un'impresa, diversa da un'impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee.

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: il soggetto che viene ritenuto, dal Segnalante, responsabile di una violazione comunicata nell'ambito di una Segnalazione come di seguito definita.

Segnalazione: comunicazione relativa a comportamenti di qualsiasi natura (anche omissivi) seriamente sospetti di violazioni.

Funzione investigante: struttura incaricata di svolgere le indagini sulle segnalazioni ricevute nei casi previsti dal presente Regolamento.

Whistleblowing: è la segnalazione compiuta da un segnalante che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione che possano arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

2. Premessa

2.1. Obiettivi del documento

Il Regolamento di Gruppo Whistleblowing (di seguito il "Regolamento") ha l'obiettivo di fornire le linee guida da seguire per la segnalazione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, disciplinanti:

- l'Attività bancaria, finanziaria o di distribuzione assicurativa, incluse le relative attività connesse e strumentali, la violazione ai principi e alle regole di comportamento contenute nel Codice Etico, le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della società di appartenenza, i comportamenti illeciti o fraudolenti compiuti da dipendenti o esponenti aziendali e di violazioni in materia di antiriciclaggio, durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali, nell'ottica di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda di appartenenza e, di riflesso, nell'interesse dell'intero Gruppo e di tutti gli stakeholder, permettendo di agire efficacemente al riguardo;

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE in una serie di settori identificati nell'Allegato 1 al Decreto legislativo n. 24/2023 (ad esempio in materia di tutela dell'ambiente; appalti pubblici; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; ecc.) e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati compiuti dai soggetti indicati nel paragrafo relativo al perimetro di applicazione.

Il Regolamento fornisce, inoltre, le linee guida per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la Segnalazione e del soggetto Segnalato e la tutela del Segnalante da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla Segnalazione.

2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

Il presente Regolamento¹, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su proposta della Direzione Operations, sentito il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e con il parere della Direzione Compliance.

Gli aggiornamenti al Regolamento sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su proposta del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, sentita la Direzione Operations e con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento si applica alla Capogruppo, alle Banche Affiliate e alle altre Società del Gruppo Societario che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di

¹ Versione 2.

Amministrazione, attribuendo i Ruoli coinvolti nei processi descritti nei successivi paragrafi, definiti nell'allegato "Ruoli della Banca/Società".

Si prevedono le seguenti eccezioni:

- le Società² che non rientrano nel perimetro di applicazione così come definito dal par. 2.4.1 del Regolamento non applicano i processi disciplinati ai paragrafi dal 5 all'8 del medesimo;
- le Società controllate estere valutano l'applicabilità del processo descritto nel Regolamento in coerenza con la normativa locale applicabile;
- le società che rientrano esclusivamente nella casistica descritta sub b) dal paragrafo 2.4.1, si prevede che queste, data la contenuta dimensione e complessità operativa, gestiscano esclusivamente le segnalazioni che rappresentino condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società. Per queste società, non trova applicazione il paragrafo 6 del Regolamento, potendo la relativa gestione avvenire con le modalità definite dalla Capogruppo nella normativa di riferimento. Eventuali riferimenti contenuti nel Regolamento alla procedura informatica dovranno, pertanto, intendersi ai diversi strumenti informatici indicati da Capogruppo.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3. Contesto normativo di riferimento

Il Gruppo opera nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti sovranazionali, nazionali e locali applicabili.

Di seguito si riportano alcune delle principali fonti normative esterne di riferimento:

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico Bancario" (di seguito "TUB") e successive modifiche e integrazioni - art. 52-bis "Sistemi Interni di segnalazione delle violazioni" (Articolo introdotto dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della Direttiva 2013/36/UE (cd. "CRD IV")).

² Si specifica che resta in capo alla singola Società verificare nel continuo l'applicabilità di alcuno dei requisiti di cui al par. 2.4.1.

- Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" e successive modifiche e integrazioni - Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII "Sistemi Interni di segnalazione delle violazioni"; (Aggiornamento n. 11 del 21 luglio 2015).
- Codice delle Assicurazioni Private - (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico della Finanza" (di seguito "TUF") e successive modifiche e integrazioni - art. 4-undecies "Sistemi Interni di segnalazione delle violazioni"; (Articolo introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (cd. "MIFID II")).
- Decreto Legislativo par21 novembre 2007, n. 231 in materia di Antiriciclaggio e successive modifiche e integrazioni - art. 48 "Sistemi Interni di segnalazione delle violazioni"; (Articolo introdotto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. "IV Direttiva Antiriciclaggio")).
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni - art. 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente".
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e successive modifiche e integrazioni - art. 3 "Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale".
- Decreto Legislativo n. 24 d.d. 10 marzo 2023, pubblicato in GU in data 15.03.2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee guida della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Di seguito si riportano alcune delle principali fonti normative interne di riferimento:

- Codice Etico;
- Modello 231;

- normative interna in tema di *diversity and inclusion*.

2.4. Perimetro di applicazione

2.4.1. Enti soggetti alla normativa

Per il **settore privato**, la **disciplina si applica alle seguenti categorie di soggetti**:

- enti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di **almeno cinquanta lavoratori** subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- enti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.
- enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui, alle parti I.B e II dell'allegato del Decreto, ovvero enti **soggetti alla normativa in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati**³.

2.4.2. Segnalante

Con il termine Segnalante si intendono tutti i soggetti che possono effettuare una Segnalazione.

Possono effettuare una Segnalazione tutte le **persone fisiche** che operano come:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

³ Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le Società del Gruppo Bancario e le società che, pur non facendo parte del Gruppo Bancario, sono sottoposte alla normativa in materia di lotta al riciclaggio.

- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tale possibilità viene riconosciuta anche quando uno dei rapporti giuridici sopra menzionati non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. I rapporti giuridici sopra indicati devono essere intrattenuti con la Banca/Società del Gruppo presso la quale deve essere effettuata la Segnalazione.

2.4.3. Violazioni

Le disposizioni contenute nel Regolamento **si applicano** a tutti i comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal Legislatore.

Ai fini del presente documento, si rilevano gli atti o i fatti che possono costituire:

- violazioni di norme interne ed esterne disciplinanti l'Attività bancaria, finanziaria o di distribuzione assicurativa, incluse le relative attività connesse o strumentali;
- violazione ai principi e alle regole di comportamento contenute nel Codice Etico,
- comportamenti illeciti o fraudolenti compiuti da dipendenti o esponenti aziendali, durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali, che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per la Società Tali atti o fatti sono riconducibili, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alle seguenti tipologie:
 - o furto, frode e appropriazione indebita;
 - o violazioni in materia di governo societario e politiche di remunerazione;
 - o violazioni in materia di trasparenza bancaria e finanziaria;
 - o illecito utilizzo di deleghe e poteri;
 - o elusione di regole e controlli contabili;
 - o rilascio consapevole di dati ed informazioni aziendali falsi o non corretti;
 - o attuazione di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli;
 - o effettuazione di operazioni o altri comportamenti in violazione delle disposizioni in tema di *market abuse*;
 - o effettuazione di operazioni o altri comportamenti in violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse;

- o effettuazione di operazioni o altri comportamenti in violazione delle norme in materia di servizi di investimento;
 - o utilizzo improprio/irregolare di risorse aziendali a propria disposizione;
 - o appropriazione di utilità/disponibilità della Banca e/o della clientela;
 - o trattamento non autorizzato/indebito di dati personali;
 - o violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, o elusione degli obblighi normativi con riferimento a violazione di embarghi;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
 - normative interne in materia di *diversity and inclusion*.

Le disposizioni del Regolamento **non si applicano**:

- alle **contestazioni, rivendicazioni o richieste** legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**.

2.5. Tutela e garanzie per i soggetti coinvolti

La Segnalazione è libera e spontanea, l'unico onere a carico del Segnalante riguarda l'obbligo di dichiarare se egli abbia un interesse personale collegato alla Segnalazione.

Vengono adottate misure volte ad assicurare, sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva, la riservatezza dell'identità e la protezione dei dati personali del Segnalante, che si espone in prima persona segnalando un illecito, del Segnalato, degli eventuali altri soggetti eventualmente coinvolti nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione⁴.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali dei diversi soggetti coinvolti e del contenuto della Segnalazione insieme alla documentazione allegata, così come l'anonimato esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. La violazione degli obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta eccezione nei casi in cui:

- il Segnalante esprime il suo consenso alla divulgazione;
- la sua divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in seguito alla Segnalazione o se è indispensabile per la difesa del Segnalato.

Inoltre, la divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, o qualsiasi azione finalizzata a svelare illegalmente l'identità del Segnalante, sono considerate una violazione del presente Regolamento ed è, come detto, fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Al Segnalante non vengono garantite le tutele previste nel presente Regolamento qualora la Segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa grave (c.d. Segnalazione in "mala

⁴ Si rappresenta che il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante. Il trattamento di tutti questi elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al Segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

fede"); tale comportamento potrà dare luogo anche ad un procedimento disciplinare o azioni legali nei suoi confronti (Cfr. par. 7.1.3).

Al soggetto Segnalato, non sarà riconosciuto il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali che lo riguardano, come previsto dall'art 2-undecies, comma 1 lettera f) del D.lgs. 101/2018 il quale stabilisce specifiche limitazioni ai diritti dell'interessato che non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo, nel caso in cui da tale esercizio possa scaturire un pregiudizio concreto ad altri interessi superiori normativamente tutelati.

Si evidenzia che le Segnalazioni in materia di antiriciclaggio non sostituiscono in alcun modo l'iter di segnalazione delle operazioni sospette e non manlevano i soggetti interessati dalle possibili conseguenze dell'omessa segnalazione tramite il canale dedicato alla segnalazione delle operazioni sospette.

Sono garantite misure di protezione al Segnalante (**divieto di ritorsioni⁵ e misure di sostegno**) nonché ai Facilitatori, alle persone che lavorano nello stesso contesto lavorativo del Segnalante, alle persone che hanno uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro con i quali il Segnalante ha un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante.

2.5.1. Divieto di ritorsioni

Il soggetto che effettua una Segnalazione o una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, non può subire ritorsioni di alcun genere purché la stessa sia inoltrata in buona fede e ragionevolmente ritiene, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere.

2.5.2. Misure di tutela

Le persone segnalanti beneficiano di misure di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della disciplina.

⁵ La definizione di "ritorsione" contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata".

Si precisa inoltre che le misure di protezione si applicano anche:

- ai Facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il Facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di Segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il Facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il Segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo della Persona segnalante (a titolo esemplificativo colleghi, ex-colleghi, Collaboratori) e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- alle entità societarie del Segnalante o per le quali la stessa persona lavora, nonché entità che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

I canali interni di segnalazione devono poter garantire il rispetto degli **obblighi di riservatezza**:

- dell'identità del Segnalante;
- dell'identità del Segnalato;
- del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione allegata.

2.6. Confronto con le parti sociali

Le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sono preventivamente sentite in merito ai canali interni di segnalazione attivati dalla Società, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

3. Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presidio del processo correlato alla Segnalazione.

3.1. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica:

- approva il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti;
- con cadenza annuale, viene informato sulle risultanze dell'attività svolta dal Gruppo in relazione alle segnalazioni da loro ricevute, attraverso la relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione di Capogruppo e redatta sulla base delle informazioni trasmesse dalle Banche/Società del Gruppo;
- definisce i provvedimenti necessari da adottare secondo quanto previsto dal presente documento (Cfr. par. 7.1.3), dandone informativa al Responsabile dei Sistemi Interni di segnalazione.

3.2. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale con cadenza annuale viene informato sulle risultanze dell'attività svolta dal Gruppo in relazione alle segnalazioni da loro ricevute, attraverso la relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione di Capogruppo e redatta sulla base delle informazioni trasmesse dalle Banche/Società del Gruppo.

3.3. La Direzione Compliance

La Direzione Compliance fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere di conformità in merito all'adozione e all'aggiornamento del presente Regolamento.

3.4. Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione della Capogruppo

Il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione predispose un'informativa annuale consolidata sulle segnalazioni gestite dal Gruppo Societario e la sottopone agli Organi aziendali della Capogruppo (Cfr. 7.4).

3.5. La Direzione Risorse Umane

La Direzione Risorse Umane organizza iniziative di comunicazione interna e di formazione sul funzionamento dei Sistemi interni di Segnalazione adottato dal Gruppo, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali, gli strumenti e le procedure da seguire per la gestione della Segnalazione in tutte le sue fasi, dall'inserimento fino alla conclusione.

4. Ruoli e responsabilità delle Banche/Società del Gruppo

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della singola Banca/Società del Gruppo coinvolti nel processo correlato alla Segnalazione.

4.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti;
- nomina il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
- individua un sostituto del Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione per gestire le Segnalazioni ricevute in caso di sua assenza improvvisa/prolungata;
- attiva un canale di segnalazione che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- adotta procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- assicura nel continuo che compiti e responsabilità siano allocati in modo chiaro ed appropriato, garantendo la chiara distinzione di incarichi e funzioni, la prevenzione di potenziali conflitti di interesse e un sistema idoneo a garantire la corretta gestione delle Segnalazioni e delle tutele e garanzie per i soggetti coinvolti;
- con cadenza annuale, approva la relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione redatta sulla base delle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute;
- supervisiona il processo di formazione ai dipendenti e di informazione a tutto il Personale;
- definisce i provvedimenti necessari da adottare secondo quanto previsto dal presente documento (Cfr. par. 7.1.3), dandone informativa al Responsabile dei Sistemi Interni di segnalazione.

4.2 Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione

Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione:

- riceve e gestisce la Segnalazione in base a quanto previsto dal presente documento (cfr. par. 7.1.2) per il tramite della procedura informatica adottata dal Gruppo e nel rispetto dei principi di riservatezza, mantiene i rapporti con il Segnalante sulla presa in carico della Segnalazione, sull'eventuale richiesta di dati e informazioni aggiuntive e sulla comunicazione dell'esito della stessa;
- con il supporto delle strutture competenti, mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet della Banca/Società del Gruppo;
- riferisce, direttamente e senza indugio, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le Segnalazioni di particolare gravità, e all'Organismo di Vigilanza, se le segnalazioni possono avere degli impatti anche sul Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei Sistemi Interni di segnalazione, contenente, in forma anonima, le informazioni aggregate sui casi, la numerosità delle indagini svolte e le tipologie dei provvedimenti adottati a seguito delle Segnalazioni ricevute;
- successivamente all'approvazione della relazione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, mette la stessa a disposizione del Personale e la trasmette tempestivamente alla Capogruppo.

4.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale con cadenza annuale approva la relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione redatta sulla base delle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

4.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per assicurare che il soggetto preposto alla ricezione della Segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione la responsabilità di gestire le segnalazioni che identificano come presunto responsabile della violazione il Presidente e/o i membri del Collegio Sindacale (canale alternativo).

4.5 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il compito di gestire le segnalazioni indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza improvvisa/prolungata.

4.6 Presidente del Collegio Sindacale

Per assicurare che il soggetto preposto alla ricezione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio, è attribuita al Presidente del Collegio Sindacale la responsabilità di gestire le segnalazioni che identificano come presunti responsabili della violazione gli Esponenti aziendali (Amministratore Delegato, Direzione Generale, Membri del Consiglio di Amministrazione) o il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione e i suoi collaboratori.

4.7 Sindaco più anziano

Al Sindaco effettivo più anziano è attribuito il compito di gestire le segnalazioni indirizzate al Presidente del Collegio Sindacale in caso di sua assenza improvvisa/prolungata.

4.8 Organismo di Vigilanza (OdV)

L'Organismo di Vigilanza della Banca/Società del Gruppo viene informato ogni qualvolta la presunta violazione abbia un impatto anche con riferimento agli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001, tale da prefigurare l'eventuale coinvolgimento della Società per illecito amministrativo.

4.9 Struttura che si occupa della gestione del personale

La Struttura che si occupa della gestione del personale assicura, per quanto di competenza, la consegna del presente documento all'atto della nomina degli Esponenti Aziendali, della sottoscrizione del contratto di lavoro/di collaborazione per il Personale e all'accettazione del mandato per i Consulenti finanziari/Agenti. Inoltre, assicura che il presente documento sia portato a conoscenza e disponibile per la consultazione da tutto il Personale.

Attua iniziative di comunicazione interna e/o di formazione agli Esponenti Aziendali ed al Personale relative ai contenuti e al funzionamento del Sistema interno di Segnalazione adottato dalla Banca/Società del Gruppo.

La Struttura che si occupa della gestione del personale può supportare gli Organi aziendali competenti nella definizione e gestione delle eventuali misure di intervento (Cfr. Par. 7.1.3).

4.10 Struttura che si occupa dei rapporti con terzi

La struttura che si occupa dei rapporti con i terzi (o sito internet) supporta il Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione circa la messa a disposizione delle informazioni necessarie in materia (Cfr. 4.2, secondo punto).

5 Informazione e formazione

La Capogruppo e le Società del Gruppo organizzano iniziative di comunicazione interna e verso l'esterno indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali (sia del Segnalante, del Segnalato che di tutti gli elementi contenuti nella Segnalazione), i canali per effettuare le segnalazioni e le procedure da seguire per la gestione della Segnalazione in tutte le sue fasi, dall'inoltro fino alla conclusione.

Sono inoltre organizzate iniziative di formazione agli Esponenti Aziendali ed al Personale sul funzionamento del Sistema interno di Segnalazione che ogni singola Banca/Società ha, secondo le indicazioni tempo per tempo fornite da Capogruppo, adottato.

6 Procedura informatica

Il processo di segnalazione è gestito mediante una specifica procedura informatica che archivia i dati in forma criptata e protetta.

La procedura consente di inserire la segnalazione garantendo sempre l'assoluta riservatezza dei dati del Segnalante, la confidenzialità delle informazioni fornite dallo stesso e l'anonimato nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Una volta inoltrata la Segnalazione tramite la procedura messa a disposizione, il Segnalante ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento, accedendo nuovamente alla procedura, la conferma di ricezione della Segnalazione, lo stato di avanzamento della pratica e le eventuali richieste di approfondimenti e/o di ulteriore documentazione a supporto.

L'Archivio delle segnalazioni garantisce la tracciabilità e l'archiviazione dei dati permettendo alle strutture preposte di predisporre una reportistica dettagliata e strutturata, garantendo la riservatezza o l'anonimato dei dati contenuti nelle singole pratiche.

Le misure di sicurezza adottate dovranno essere costantemente testate e verificate secondo l'evoluzione della tecnologia e delle *best practice* di sicurezza sottoponendole a controllo periodico per accertare la loro idoneità a garantire un presidio efficace dei rischi per i diritti e le libertà dell'individuo.

7 Segnalazioni delle violazioni

La gestione del canale di segnalazione di ciascuna Banca/Società del Gruppo è affidata al Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione della Banca/Società del Gruppo.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale **attraverso la procedura informatica** adottata, secondo le indicazioni fornite tempo per tempo dalla Capogruppo, dalla Banca/Società del Gruppo.

7.1. Processo di gestione delle segnalazioni

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni rispetto al contenuto della segnalazione;
- c) da seguito alle segnalazioni ricevute in base a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro **novanta giorni** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro **novanta giorni** dalla scadenza del termine di **sette giorni** dalla presentazione della segnalazione;

Alle segnalazioni inoltrate in forma anonima e riferite all'ambito antiriciclaggio, non si applicano i precedenti punti a), b) e d).

La Segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili per consentire un'appropriata attività di riscontro della sua fondatezza e delle eventuali violazioni. Tali segnalazioni sono raccolte attraverso un'apposita procedura informatica che attua specifiche prescrizioni a tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione a supporto.

Sono messi a disposizione del Segnalante due diversi canali per le segnalazioni di violazioni:

- canale **ordinario**;
- canale **alternativo**, che sarà attivato solo nel caso in cui i presunti responsabili della violazione siano gli Esponenti aziendali o il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ed i suoi collaboratori.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è applicato un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, in via straordinaria, ovvero quando l'oggetto della Segnalazione riveste carattere di particolare gravità (es.: la segnalazione è riferita ad un processo sensibile, ci possono essere rischi, anche reputazionali, per la Banca/Società del Gruppo, la persona segnalata per aver commesso un presunto comportamento Illegittimo appartiene all'Alta Direzione, ecc.), anche senza attendere l'esito delle indagini, riferisce direttamente e senza indugio l'informazione ricevuta, a seconda della natura della eventuale violazione o del soggetto coinvolto, agli Organi Aziendali competenti. Le informazioni oggetto di Segnalazione sono portate a conoscenza degli Organi aziendali competenti senza comunicare i dati e le informazioni riferiti al Segnalante, se questi non ne autorizza la divulgazione.

Il *framework* del processo di Segnalazione è costituito dai Processi che verranno analizzati nei successivi paragrafi descrivendone nel dettaglio i sotto-processi, le attività che li compongono, gli input e gli output attesi.

7.1.1 Inserimento e invio della Segnalazione

Il Segnalante avvia il processo di Segnalazione attraverso la procedura informatica adottata dalla Banca/Società del Gruppo.

Il Segnalante, dopo aver scelto l'oggetto della Segnalazione, deve:

- descrivere nel dettaglio i presunti atti o fatti illeciti che ritiene opportuno segnalare dei quali è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni;

- fornire gli elementi che consentano l'identificazione del presunto responsabile dei fatti contestati;
- indicare, ove possibile, eventuali soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, fornire ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro rispetto a quanto Segnalato, avendo inoltre a sua disposizione la possibilità di allegare eventuale documentazione a supporto, a riprova di quanto affermato;
- dichiarare se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione;
- fornire un consenso espresso, ove previsto dalla normativa, se autorizza o meno la divulgazione della propria identità. In questo caso, sono fornite al Segnalante, in forma scritta, le motivazioni alla base della eventuale necessità di disvelare la sua identità.

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta) nonché alla relativa documentazione a supporto. Inoltre, la riservatezza è garantita:

- al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal Segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione o nella divulgazione pubblica.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il Segnalante si rivolga direttamente ad un giornalista.

In qualsiasi momento il Segnalante può consultare nella procedura informatica lo stato di avanzamento della propria Segnalazione.

7.1.2 Ricezione, esame e valutazione

In questa fase, per il tramite della procedura informatica adottata dalla Banca/Società del Gruppo, al Segnalante è comunicato l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione.

Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione riceve la Segnalazione e svolge una **valutazione preliminare** con l'obiettivo di verificare che la stessa i) sia ammissibile secondo quanto definito

nella regolamentazione aziendale di riferimento, ii) contenga elementi sufficienti per avviare un'investigazione. In particolare, è necessario accertare,

- con riferimento al punto i), che la Segnalazione rientri nell'ambito di applicazione oggettivo previsto dal presente documento;
- con riferimento al punto ii), che la Segnalazione contenga almeno i seguenti elementi: dati identificativi del Segnalante (ove applicabile) e un suo documento di identità valido, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, si rappresenta che **non dovranno essere considerate** eventuali Segnalazioni ricevute che siano:

- afferenti a fatti e/o circostanze inerenti altre Banche/Società del Gruppo;
- trasmesse in forma anonima e che non riguardino la normativa antiriciclaggio;
- caratterizzate da i) carenze negli elementi ritenuti essenziali per avviare l'istruttoria come, a titolo esemplificativo, incertezza dei dati identificativi del Segnalante (ove applicabile) e assenza di un documento di identità valido, eccessiva genericità e/o infondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, ii) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione di una sanzione, iii) finalità palesemente emulativa, fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni a carico del Segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave;
- trasmesse da soggetti non appartenenti al perimetro previsto dalla normativa di riferimento (Cfr. par. 2.4.2).

Verificata l'ammissibilità della Segnalazione e la sufficienza delle informazioni contenute per avviare un'investigazione, nel rispetto dei principi di riservatezza, il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione avvia l'attività di indagine che consiste nell'accertare i fatti tramite una ricognizione accurata e completa degli eventi segnalati e l'acquisizione in via autonoma di eventuali ulteriori dati, informazioni e/o documentazione a supporto utili per un puntuale riscontro degli elementi oggetto di Segnalazione.

Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione (canale ordinario) o la Struttura incaricata per la gestione del canale alternativo:

- stabilisce se sia in possesso delle competenze necessarie per approfondire in modo accurato e completo tutti gli elementi contenuti nella Segnalazione. In caso positivo, procede tempestivamente alla ricognizione dei fatti segnalati ed al completamento dell'indagine entro i termini previsti dal presente documento. In relazione alla specificità della Segnalazione e per approfondire alcuni elementi, il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, al fine di svolgere gli incarichi previsti dal presente Regolamento, si può avvalere del supporto di altre strutture nel rispetto dei principi di riservatezza;
- qualora non sia in possesso delle competenze necessarie per valutare in modo accurato e completo tutti gli elementi contenuti nella Segnalazione, fermo restando il principio di riservatezza, informa tempestivamente l'Organo aziendale competente (Cfr. par. 7.1.3). Quest'ultimo provvederà ad individuare la struttura idonea a svolgere l'investigazione (cd. **Funzione investigante**). In questo caso, il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione trasmette la Segnalazione alla Funzione investigante che avvia tempestivamente le indagini, effettuando una ricognizione dei fatti segnalati e completando le attività entro i termini previsti dal presente documento. Al termine delle verifiche condotte, la Funzione investigante fornisce un riscontro scritto al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal presente documento, che i) riassume lo svolgimento dell'indagine e le prove raccolte, ii) riporti chiaramente le conclusioni alle quali si è giunti, iii) fornisca raccomandazioni e suggerimenti sulle azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- se la Segnalazione ha un impatto anche sugli illeciti previsti dal MOG adottato ai sensi del D. Lgs 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza;
- se dalla Segnalazione dovessero emergere talune carenze dell'impianto operativo, regolamentare e procedurale, compresi i sistemi informativi, provvede ad informare le strutture competenti, senza rivelare l'identità dei soggetti coinvolti;
- provvede all'inoltro della pratica e dei relativi esiti dell'indagine agli Organi aziendali competenti che si attivano tempestivamente al fine di individuare le eventuali misure di intervento da adottare o di archiviare la Segnalazione (Cfr. Par. 7.1.3);
- provvede a fornire un riscontro al Segnalante sull'esito della Segnalazione. A titolo esemplificativo, il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, nell'ambito della procedura informatica ed in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal presente documento:

- riassume lo svolgimento dell'indagine e le prove raccolte;
- riporta chiaramente le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornisce raccomandazioni e suggerimenti sulle azioni da attuare per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

In ogni caso, qualora il Responsabile dei Sistemi Interni della Segnalazione o la struttura incaricata per la gestione del canale alternativo (Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale), debba ricorrere ad altro personale ai fini della gestione delle segnalazioni, tale personale per tale attività dovrà essere espressamente autorizzato (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal Responsabile dei Sistemi Interni della Segnalazione. Le informazioni oggetto di Segnalazione sono portate a conoscenza delle eventuali ulteriori strutture coinvolte per le indagini senza comunicare i dati e le informazioni riferiti al Segnalante, se questi non ne autorizza la divulgazione.

Qualora sulla base delle analisi preliminari effettuate, Il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione valuti che la Segnalazione **non** sia ammissibile, secondo quanto previsto dal presente documento, **propone l'archiviazione** della Segnalazione all'Organo aziendale competente (Cfr. paragrafo 7.1.3) nonché di **non** procedere con ulteriori analisi, specificando, in forma scritta, la relativa motivazione. Una volta ottenuta la relativa approvazione da parte dell'Organo aziendale competente, il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione fornisce un'informativa al Segnalante sulla **non** pertinenza della Segnalazione e procede alla sua archiviazione.

Nel caso in cui alla conclusione della valutazione preliminare, il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione valuti l'ammissibilità della Segnalazione ma constati che la stessa **non** contenga informazioni sufficienti per avviare un'investigazione, **richiede dati, informazioni e/o documentazione a supporto integrativi** al Segnalante per il tramite della procedura informatica adottata dalla Banca/Società del Gruppo.

Inoltre, nel rispetto dei principi di tutela e riservatezza e nell'ambito della valutazione preliminare e delle fasi successive del processo, il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione o le eventuali ulteriori strutture coinvolte hanno la facoltà di richiedere una o più audizioni, anche in presenza, al

Segnalante e/o alle eventuali ulteriori persone coinvolte e/o citate nella Segnalazione, per approfondire gli elementi ritenuti utili per una adeguata gestione della stessa.

Infine, la Segnalazione inviata ad un soggetto diverso dal Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione della Banca/Società del Gruppo - dalla quale emerge la chiara volontà del Segnalante di beneficiare delle tutele previste dal Decreto Legislativo 24/2023 - deve essere trasmessa a quest'ultimo con tempestività e riservatezza (entro sette giorni dal ricevimento), dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

7.1.3 Definizione delle misure di intervento

I provvedimenti decisionali sono rimessi agli Organi aziendali competenti. In coerenza con la normativa di riferimento e con quanto previsto dal Regolamento Disciplinare eventualmente adottato dalla Banca/Società del Gruppo, sono coinvolti soggetti diversi rispetto a quelli incaricati a ricevere, esaminare e valutare la Segnalazione, come di seguito specificato:

- per il Personale della Banca/Società del Gruppo (escluso il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione ed i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo), le decisioni competono all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale in coordinamento con la Struttura che si occupa della gestione risorse umane;
- per il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, le decisioni competono al Consiglio di Amministrazione della Banca/Società del Gruppo;
- per i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, le decisioni competono al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- per l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione, le decisioni competono al Consiglio di Amministrazione con il parere del Collegio Sindacale della Banca/Società del Gruppo (esclusi i soggetti coinvolti nella Segnalazione);
- per il Presidente e/o i componenti del Collegio Sindacale, le decisioni competono ai membri del Collegio Sindacale Banca/Società del Gruppo non coinvolti nella Segnalazione.

In funzione della violazione riscontrata e dei soggetti coinvolti, sono definiti, anche avvalendosi del supporto delle Strutture/Organi aziendali competenti, i provvedimenti necessari da adottare dandone tempestiva informativa al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, nel rispetto delle tutele previste nel Regolamento.

Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla Segnalazione nel caso in cui non emergano elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.

Inoltre, a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, tale soggetto è informato dall'Organo aziendale/Struttura competente dell'avvio di un procedimento nei suoi confronti e, in tal caso, può essere audito, anche dietro sua richiesta e/o mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Qualora dalle verifiche condotte, secondo quanto previsto nel presente documento, si riscontri un comportamento illecito imputabile ad uno o più dipendenti, la Banca/Società del Gruppo datrice di lavoro agirà con immediatezza attraverso misure e provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di diritto del Lavoro e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile; tali misure sono applicate anche nei confronti di chi i) viola le misure a tutela del Segnalante nonché ii) attui qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dello stesso nonché di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate. Le misure di intervento possono prevedere, inoltre, azioni volte al rafforzamento del sistema dei controlli Interni e della gestione dei rischi qualora dalle indagini siano emerse aree di debolezza.

Il Segnalante ha la possibilità di consultare nel continuo lo stato e gli esiti della Segnalazione nella procedura informatica a supporto. L'esito della Segnalazione è fornito compatibilmente con i ragionevoli tempi necessari per svolgere le opportune indagini. Qualora l'*iter* non fosse ancora concluso, andrà, tuttavia, fornito un aggiornamento entro **novanta giorni** dalla presa in carico della Segnalazione.

Si precisa che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività descritte nel precedente paragrafo che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere tempestivamente comunicati alla persona Segnalante.

7.2 Archiviazione della documentazione

Al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo assicurandone la tracciabilità, tutta la documentazione raccolta viene archiviata, a cura del Responsabile dei Sistemi Interni di segnalazione, in un apposito *repository*, garantendo la riservatezza della documentazione acquisita attraverso un sistema di protezione e criptatura dei dati, e deve essere accessibile solo

ai Dipendenti autorizzati in virtù del proprio ruolo. L'archiviazione della documentazione avviene avvalendosi della procedura informatica individuata per la gestione del processo.

7.3 Registro

Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione della Banca/Società del Gruppo alimenta ed aggiorna un registro delle eventuali Segnalazioni ricevute, annotandone gli elementi principali delle stesse, mediante l'utilizzo della procedura informatica individuata per la gestione del processo.

7.4 Relazione Annuale

7.4.1 Relazione Annuale delle Banche/Società

Con frequenza annuale, il Responsabile dei Sistemi Interni di segnalazione delle Banche Affiliate e Società del Gruppo, rientranti nel perimetro di applicazione del presente documento, redige una relazione sul corretto funzionamento della procedura dei Sistemi Interni di segnalazione contenente, in forma anonima, le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute, con evidenza della numerosità delle indagini svolte e delle tipologie dei provvedimenti adottati.

La relazione è approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della Banca Affiliata e Società del Gruppo entro il **28 febbraio**, messa a disposizione del Personale ed inoltrata tempestivamente alla Capogruppo.

7.4.2 Relazione Annuale di Capogruppo e Informativa annuale di Gruppo

Con frequenza annuale, il Responsabile dei Sistemi Interni di segnalazione della Capogruppo redige una relazione sulla base delle risultanze dell'attività svolta in Cassa Centrale Banca e un'informativa sulla base delle relazioni annuali ricevute dalle Banche Affiliate e Società del Gruppo.

La relazione annuale di Capogruppo contiene, in forma anonima, le informazioni aggregate sulle segnalazioni gestite, la numerosità delle indagini svolte nonché le tipologie dei provvedimenti adottati dalla Banca.

La relazione annuale di Capogruppo e l'informativa annuale di Gruppo vengono presentati annualmente agli Organi competenti della Capogruppo entro il **30 aprile**.

Successivamente alla sua approvazione la relazione annuale di Capogruppo è messa a disposizione del Personale di Capogruppo.

8 Aspetti peculiari di talune Società del Gruppo

Con esclusivo riferimento alle società di seguito elencate è prevista la possibilità di esternalizzare nel rispetto della normativa di Gruppo in materia, le attività relative alla gestione delle segnalazioni alla Banca/Società del Gruppo controllante:

- società strumentali appartenenti al Gruppo Bancario con meno di cinquanta dipendenti;
- altre Società del Gruppo a cui si applicano le normative del Decreto Legislativo n. 24/2023 con meno di cinquanta dipendenti.

9 Presidi di controllo

Nel rispetto della vigente normativa devono essere assicurati i presidi per la tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione:

Applicabilità del processo: resta in capo alla singola Società verificare nel continuo l'applicabilità di alcuno dei requisiti di cui al par. 2.4.1.

Obbligo di Riservatezza: ai sensi dell'art.12 dello Schema di Decreto 1 "le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse" 2 "L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione, da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art.13 "i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente".

Tempistiche: la normativa prevede che entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione debba essere rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento e che entro 3 mesi dalla data dell'avviso

di ricevimento si debba dare riscontro alla segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Data retention: ai sensi dell'art 14 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e **comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

10 Allegati

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI DI CAPOGRUPPO

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI INFRAGRUPPO INDIRETTI

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI DELLA BANCA/SOCIETA'

Allegato 2: RUOLI E RESPONSABILITÀ

Allegato 1: Flussi Informativi

REGOLAMENTO DI GRUPPO WHISTLEBLOWING

FLUSSI INFORMATIVI DI CAPOGRUPPO

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità e Scadenza (ove prevista)	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo	Capitolo/ Paragrafo
Segnalazione con impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione	Vengono trasmesse le Segnalazioni che possono avere degli impatti anche sul Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi D. Lgs.231/2001	Ad evento	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	ODV	I	
Segnalazione Rilevante	Vengono trasmesse le Segnalazioni di particolare gravità	Ad evento	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	CDA CS	I I	
Relazione annuale Whistleblowing	Relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione redatta sulla base delle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.	Annuale entro il 30/04	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	CDA CS ODV	A A I	

Informativa annuale di Gruppo Whistleblowing	Sulla base delle Relazioni annuali inviate dalle Banche Affiliate e Società del Gruppo, informativa contenente, in forma anonima, le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute, con evidenza della numerosità delle indagini svolte e delle tipologie dei provvedimenti adottati	Annuale entro il 30/04	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	CDA CS	I I	
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------	-----------	--------	--

FLUSSI INFORMATIVI INFRAGRUPPO INDIRETTI

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità e Scadenza (ove prevista)	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo	Capitolo/ Paragrafo
Relazione annuale	Relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione redatta sulla base delle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute approvata dal CDA e dal CS	Annuale entro il 28/02	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione di Capogruppo		

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

In data: 12.10.2023

Allegato 1: Flussi Informativi

FLUSSI INFORMATIVI DELLA BANCA AFFILIATA/SOCIETÀ DEL GRUPPO

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità e Scadenza (ove prevista)	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo	Capitolo/ Paragrafo
Segnalazione con impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione	Vengono trasmesse le Segnalazioni che possono avere degli impatti anche sul Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi D.Lgs.231/2001	Ad evento	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	ODV	I	
Segnalazione Rilevante	Vengono trasmesse le Segnalazioni di particolare gravità	Ad evento	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	CDA CS	I I	
Relazione annuale	Relazione predisposta dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione redatta sulla base delle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che verrà trasmessa anche alla Capogruppo	Annuale entro il 28/02	Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione	CDA CS ODV	A A I	

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

In data: 12.10.2023